

Allegato "A" al n.15.611 di Raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2615-ter c.c. e 2462 e seguenti del Codice Civile, denominata "**TPL FVG S.c. a r.l.**".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Gorizia.

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, con decisione favorevole dell'Assemblea nei termini di cui all'articolo 17.

Art. 3 - Attività dell'oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e marittimo, nel caso di affidamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di gara indetta dalla stessa Regione, secondo le linee di riforma di cui alla L.R. 23/2007, secondo il Contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta Regione Friuli Venezia Giulia (in seguito, per brevità, detto "Contratto di servizio").

Con essa i Soci intendono specificatamente costituire un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie rispettive attività, finalizzate alla partecipazione alle

procedure di gara e di affidamento esperite dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio.

La Società, al fine di costituire e gestire la suddetta organizzazione comune per conto e nell'interesse dei Soci, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti, materiali e beni mobili.

La Società potrà favorire anche la diversificazione delle attività mediante lo sviluppo di iniziative imprenditoriali comuni in settori di attività paralleli o connessi alla mobilità delle persone, purché finalizzate esclusivamente al servizio connesso al Contratto di Servizio.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della gestione del Contratto di Servizio possono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali da svolgersi all'interno del lotto di gara:

A) attività a rilevanza esterna al gruppo di Imprese consorziate:

- attività finalizzate alla partecipazione alle procedure di affidamento che saranno esperite dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

- sottoscrizione dei contratti di servizio con l'Ente affidan-

te e di tutti gli altri contratti ed atti relativi alla gestione del servizio, con diritto di rappresentanza esclusiva nei confronti dell'Ente affidante;

- programmazione, coordinamento e controllo tra le consorziate, in ordine allo svolgimento delle rispettive attività ed ai rapporti con soggetti pubblici in forza del Contratto di servizio stipulato;

- riscossione dei corrispettivi dei contratti di servizio ed erogazione ai soci delle quote di competenza;

- assegnazione dell'esecuzione dei servizi ai singoli soci, i quali svolgono tali servizi in modo autonomo con le proprie aziende, dando atto che ciascuna Azienda partecipante alla SCARL potrà richiedere, a puro titolo esemplificativo, per i sub affidamenti, una percentuale pari a quella prevista dal bando di gara con riferimento alla ripartizione territoriale dei servizi e della rete esistente, tenendo conto delle innovazioni che saranno introdotte dal nuovo PRTPL;

- acquisizione, all'interno del lotto di gara, di appalti di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei soci;

- gestione delle attività inerenti all'emissione dei titoli di viaggio, alla gestione degli incassi ed alla contabilizzazione degli incassi effettuati dai singoli soci consorziati, anche

in un contesto di bigliettazione integrata;

B) attività a rilevanza interna al gruppo di Imprese consorziate:

- perseguimento degli interessi della Società e delle singole consorziate nell'esecuzione del Contratto di servizio stipulato;

- realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;

- effettuazione di servizi a favore dei soci, anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;

- studio e promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;

- coordinamento e promozione delle politiche di qualità e della carta dei servizi.

3.4 L'organizzazione della Società, il suo funzionamento tecnico e amministrativo, i criteri di ripartizione delle attività fra i soci, i criteri di remunerazione degli stessi, i criteri di affidamento dei servizi ai soci consorziati, i criteri di determinazione dei corrispettivi cui la Società ha diritto per l'attività svolta, i criteri di riparto e ripiano degli eventuali costi della Società, nonché le garanzie dei Soci verso la Società sono disciplinate da un apposito Regolamento, che fa parte integrante del presente Statuto.

3.5 La Società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate ne-

gli artt.106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto Decreto Legislativo e dal D.Lgs. 58/98, purché finalizzate esclusivamente al servizio connesso al Contratto di Servizio:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci, nei termini di cui all'art.17.

4.2 Nel caso in cui il termine del periodo di affidamento del servizio di trasporto pubblico di cui al precedente art.3 dovesse scadere oltre il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), i consorziati si impegnano a prorogare la durata della Società di un periodo almeno pari a quello necessario per giungere al termine del periodo di affidamento del servizio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO -

CONTRIBUTI CONSORTILI

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci consorziati, nei termini di cui all'articolo 17.

Art. 6 - Altri apporti dei soci

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

6.2 Si applica l'art.2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

6.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 7 - Titoli di debito

7.1 La Società può emettere titoli di debito ai sensi

dell'art.2483 c.c.

7.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo Assembleare e con le maggioranze previste dall'articolo 17.

Art. 8 - Contributi Consortili.

8.1 I soci sono tenuti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla Società, alla prestazione di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

8.2 Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della Società consorziale e per le quali non siano sufficienti le entrate ed i proventi conseguiti dalla Società; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

8.3 Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della Società consorziale nell'interesse dei singoli consorziati; ad essi fanno fronte esclusivamente i soci interessati.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - GRADIMENTO -

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 - Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10 - Disciplina delle partecipazioni

e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al divieto di vendita delle partecipazioni nella Società successivamente all'eventuale aggiudicazione della Gara, qualora un socio consorziato (l'"Offerente") intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà previamente offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti al libro soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le relative condizioni.

10.2 Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, su tutte o parte delle quote sociali.

10.3 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo 10, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Offerente e per conoscenza agli altri soci, iscritti

al libro soci, e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote.

10.4 Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà facoltà di esercitare la prelazione sull'intero numero di quote. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le quote offerte verranno attribuite ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

10.5 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 1, e non risulti che questa non è stata accettata, l'acquirente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Il prezzo delle quote sarà proporzionato al valore del netto patrimoniale della Società, risultante da una situazione contabile redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Gradimento

11.1 Le quote e i diritti di sottoscrizione sulle quote della Società non possono essere trasferiti senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

11.2 Il gradimento potrà essere negato allorché il soggetto nominato dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche idonee per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

11.3 Resta comunque inteso che l'eventuale ingresso di nuovi soci nel capitale della SCARL è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i nuovi partecipanti dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara indetto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di cui all'articolo 3 e che non esistano impedimenti nel bando di gara all'ampliamento delle quote della Società;

b) che i nuovi partecipanti accettino per iscritto e senza riserve tutti i termini e le condizioni del presente Statuto e di ogni altro eventuale accordo intercorso tra i soci con comunicazione diretta a tutti i soci;

c) che il gradimento al trasferimento delle quote della Società e/o l'accettazione dei nuovi partecipanti siano stati preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.23.6 del presente Statuto.

Art. 12 - Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi

previste inderogabilmente dalla legge e nel rispetto dei vincoli ed adempimenti connessi al Contratto di servizio.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio del recesso è applicabile, in quanto compatibile, l'art.2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art.34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

12.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, ai sensi dell'art.2473 c.c.

12.6 La Società, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

Art. 13 - Esclusione del socio

13.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della Società, anche attraverso Società od enti appartenenti allo stesso gruppo del medesimo socio;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art.2476, secondo comma, c.c.;

- perda la sua inidoneità a conferire in Società l'opera promessa.

13.2 L'esclusione è decisa con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'Assemblea deve essere convocata su richiesta di un Amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

13.3 In caso di esclusione, il socio avrà diritto al mero rimborso del valore nominale del capitale da esso versato, salvo impregiudicato il diritto della Società ai danni diretti ed indiretti causati alla Società ed agli altri Soci.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Decisioni dei soci in genere

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-

tenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art.2361 c.c. ("assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima").

Art. 15 - Assemblea

15.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art.2479-bis c.c.

15.2 L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

15.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata R.R., telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci o allo specifico recapito che sia stato comunicato dal socio e che risulti indicato nel Libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

15.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

16.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta a sensi del precedente art.15.5) i luoghi collegati a cura della Società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati con il luogo in cui si tiene la riunione.

Art. 17 - Diritto di voto e quorum assembleari

17.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

17.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Libro soci.

17.3 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art.2372 c.c.

17.4 Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.5 In caso di seconda ed ulteriori convocazioni il quorum costitutivo è quello previsto per la prima convocazione.

17.6 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

17.7 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea delibera con l'unanimità dei votanti per l'arco temporale decorrente dalla costituzione della presente Società fino al termine del primo triennio di attività dopo l'eventuale assegnazione del servizio secondo la gara che sarà bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente

Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

17.8 L'Assemblea, per tutta la durata della Società, delibera all'unanimità dei votanti, nelle materie relative all'ammissione di nuovi soci.

Art. 18 - Verbale dell'Assemblea

18.1 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art.2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19 - Amministratori

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

19.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.

19.3 Agli Amministratori non si applicano le disposizioni di cui all'art.2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 20 - Nomina e sostituzione degli Amministratori

20.1 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. A questi fini l'esercizio termina con l'approvazione del relativo bilancio.

20.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dai soci. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea dei soci.

20.3 Se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri Amministratori. Gli Amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo. Nel frattempo, gli Amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

20.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 21 - Presidente

21.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio, ed anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 22 - Decisioni degli Amministratori

22.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

23.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

23.3 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva ed a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.5 In deroga a quanto previsto al comma 23.4 è necessario il voto unanime degli Amministratori in carica per l'adozione delle deliberazioni del Consiglio in ordine alle seguenti materie:

a) approvazione e modificazione del piano industriale;

b) predisposizione del budget annuale e pluriennale e relative modifiche;

c) investimenti, assunzione di finanziamenti, concessione di finanziamenti e rilascio di garanzie a favore di terzi, sottoscrizione di contratti ed assunzione di obbligazioni, non previsti nel budget annuale;

d) contratti tra la Società ed un socio o Società appartenenti al medesimo gruppo del socio stesso;

e) predisposizione e presentazione dell'offerta di gara;

f) decisioni in ordine ai criteri di ripartizione delle percorrenze chilometriche, dei corrispettivi del contratto di servizio, dei proventi del traffico;

g) decisioni relative ai processi di integrazione o di innovazione tariffaria.

23.6 Le materie previste al precedente comma 23.5 non possono essere delegate all'Amministratore Delegato e non possono venire sottoposte all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.2479, comma 1, del Codice Civile.

23.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 24 - Competenze degli Amministratori

24.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e le modalità di esercizio dei poteri previsti nella delega stessa.

24.3 Possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle inderogabili per legge e quelle previste dal paragrafo 23.5.

Art. 25 - Compensi degli Amministratori

25.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina.

25.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso sarà il Consiglio di Amministrazione a ripartire la remunerazione complessiva tra ciascuno dei propri membri.

25.3 All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 26 - Rappresentanza della Società

26.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato.

CONTROLLO

Art. 27 - Organo di controllo

27.1 - In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dai soci, questi nomineranno un Collegio Sindacale, al quale è altresì affidato il controllo contabile della Società.

27.2 - Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti che resteranno in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato costituito. Nei casi di obbligatorietà della nomina tutti i Sindaci devono essere Revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. A tal fine il mandato si considera concluso con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della durata in carica.

27.3 - Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 28 - Revisore

28.1 - In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, il controllo contabile della Società potrà essere affidato ad un Revisore, da scegliersi fra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2 - Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. A tal fine l'esercizio si considera concluso con l'ap-

provazione del relativo bilancio.

28.3 - L'attività di controllo contabile è annotata nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale.

28.4 - Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

28.5 - Si applicano al Revisore le norme previste dagli artt.2409-bis e seguenti c.c.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 29 - Esercizi sociali e bilancio

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

29.3 Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 c.c.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più

liquidatori determinandone i poteri ed il compenso e determinando a chi spetta la legale rappresentanza della Società durante la fase della liquidazione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Foro Competente

31.1 L'Autorità Giudiziaria competente per la soluzione di eventuali controversie è in via esclusiva quella di Gorizia.

Art. 32 - Disposizioni Generali

32.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.